

# **TI\_GERICHTE 12.2011.52 vom 26. Oktober 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-10-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2011.52](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2011.52)

FR: TI\_GERICHTE 12.2011.52 du 26 octobre 2012

IT: TI\_GERICHTE 12.2011.52 del 26 ottobre 2012

## **Regeste**

Contratto di lavoro di lunga durata. Rescissione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127). La sentenza pretorile è stata intimata il 14 febbraio 2011, sicché la procedura d'appello è retta dal nuovo CPC.

### **E. 2**

Trattandosi di una decisione pronunciata in controversie patrimoniali, l'appello presuppone che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Tale condizione è riunita nella fattispecie, ove tale valore è di fr. 154'908.-. Il termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata, rispettivamente dalla notificazione dell'appello (art. 311 seg. CPC, artt. 145 e 146 CPC). L'appello 11 marzo 2011 e la risposta 2 maggio 2011 sono tempestivi. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

### **E. 3**

L'appellante rimprovera al Pretore di avere qualificato i motivi alla base del licenziamento di natura aziendale e di avere così giustificato il provvedimento in applicazione dell'art. 334 cpv. 3 CO. A suo dire, in base all'istruttoria risulta che le ragioni che hanno portato al licenziamento sono di natura privata. Tale censura è irrilevante ai fini del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 334 cpv. 3 CO, i motivi che hanno portato alla rescissione del rapporto di lavoro non hanno influenza sulla validità della disdetta (cfr. sotto, consid. 4). Su questo punto l'appello va dunque respinto.

### **E. 4**

L'appellante contesta l'applicazione dell'art. 334 cpv. 3 CO. A suo dire la volontà delle parti di concludere un contratto di durata determinata fino al 30 giugno 2009, corrispondente al raggiungimento dell'età pensionistica del lavoratore, era chiara. L'applicazione dell'art. 334 cpv. 3 CO violerebbe il principio della buona fede, poiché avrebbe per effetto di proteggere il lavoratore da un vincolo di durata sproporzionata da lui stesso voluto. 4.1 Giusta l'art. 334 cpv. 3 CO un rapporto di lavoro di durata determinata stipulato per più di dieci anni può, dopo dieci anni, essere disdetto in ogni tempo da ciascuna delle parti per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi. L'art. 334 cpv. 3 CO è

una norma assolutamente imperativa ai sensi dell'art. 361 CO, alla quale non può essere derogato né a svantaggio del lavoratore né a svantaggio del datore di lavoro. Questa norma concretizza il principio della protezione della personalità ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 CC e mira a proteggere entrambe le parti da impegni eccessivi, che possono mettere in pericolo la loro personalità (DTF 130 III 495, consid. 5). Il legislatore, contestualmente alla modifica del 1988 concernente la revisione delle disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (FF 1984 II 494 segg.) ha espressamente ampliato tale protezione anche al datore di lavoro ( Staehelin , Zürcher Kommentar, N. 27 ad art. 334 CO con riferimento ai dibattiti parlamentari). Ne discende che il contratto di lavoro concluso per più di dieci anni può, dopo dieci anni, essere disdetto sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro per la fine di ogni mese, rispettando un termine di preavviso di sei mesi. Di conseguenza il contratto di lavoro di durata determinata, concluso per più di dieci anni, diventa per legge, dopo dieci anni, un contratto di durata indeterminata rescindibile per la fine di un mese con un preavviso di sei mesi. Se nessuna delle parti disdice il rapporto di lavoro, esso dura fino alla scadenza pattuita ( Staehelin , op. cit., N. 29 ad art. 334 CO; dtf 4C.321/2005 del 27 febbraio 2006, consid. 8). 4.2 Nel caso concreto le parti hanno concluso un contratto di lavoro di durata determinata, con inizio al 1° gennaio 1998 e scadenza al 30 giugno 2009 (cfr. doc. A, punto 2). A giusta ragione il Pretore ha qualificato il contratto di lavoro di cui al doc. A come contratto di lunga durata ai sensi dell'art. 334 cpv. 3 CO. In applicazione di tale norma, il rapporto di lavoro poteva quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, essere disdetto da ciascuna delle parti per la fine di un mese con un preavviso di sei mesi. La disdetta è stata notificata dal datore di lavoro al lavoratore il 30 giugno 2008 (doc. F), quindi 10 anni e sei mesi dopo la conclusione del contratto doc. A ed è pertanto valida. Ritenuto il preavviso di sei mesi la stessa esplica i suoi effetti a partire dal 31 dicembre 2008. Nel caso concreto l'attore ha sempre ammesso di avere ricevuto il salario fino al 31 dicembre 2008. Ne discende che per quanto concerne la pretesa salariale per i mesi da gennaio 2009 a giugno 2009 l'appello è infondato.

## **E. 5**

L'appello deve pertanto essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con valore litigioso superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c e contrario CPC), le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 77'454.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Per questi motivi, richiamati gli artt. 95 e segg. CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide : 1. L' appello 11 marzo 2011 di \_\_\_\_\_ è respinto . Di conseguenza la sentenza 14 febbraio 2011 OA.2009.10 della Pretura \_\_\_\_\_ è confermata. 2. Le spese processuali della procedura d'appello di complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili di appello. 3. Notificazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_ . Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.